

Publicato il 19/05/2017

N. 00393/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00727/2008 REG.RIC.

**REPUBBLICA ITALIANA**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna  
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 727 del 2008, proposto da:

XXX XXXX e XXXX XXXX, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato XXX XXXX, domiciliata ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R., in Bologna, Strada Maggiore n. 53;

contro

Comune di Cesenatico, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato XXX XXX, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. XXXX XXXX, in Bologna, via Santo Stefano 29 (c/o Studio legale XXXX);

per l'annullamento

a) della nota in data 12.05.2008, con la quale l'amministrazione comunale di Cesenatico ha opposto diniego alla diffida degli odierni ricorrenti diretta ad ottenere nuova pianificazione urbanistica di un'area soggetta a vincolo preordinato all'esproprio asseritamente decaduto; b) per quanto occorrer possa, della nota in data 25.02.2008 con la quale il Comune di Cesenatico ha comunicato ai ricorrenti il preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 241 del 1990. E per ottenere la condanna del comune di Cesenatico al risarcimento del danno ingiusto arrecato ai ricorrenti con la nota impugnata, nelle forme della reintegrazione in forma specifica o del ristoro economico.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Cesenatico;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2017, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori avv. XXX e avv. XXX;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

Con il presente gravame, i soggetti che sono titolari, rispettivamente, della nuda proprietà e del diritto di usufrutto, di un terreno sito in comune di Cesenatico, via Litorale Marina, chiedono l'annullamento della nota in data 12.05.2008, con la quale la locale civica amministrazione ha opposto diniego alla diffida, dai medesimi inviata al Comune, allo scopo

di ottenere la ripianificazione urbanistica del suddetto fondo, in quanto area che, già soggetta a vincolo preordinato all'esproprio, ora decaduto, senza che l'amministrazione abbia proceduto all'espropriazione della stessa, deve obbligatoriamente avere una nuova disciplina urbanistica da parte dell'amministrazione comunale. Gli odierni ricorrenti impugnano, inoltre, la nota in data 25.02.2008 con la quale la stessa civica amministrazione ha loro comunicato il preavviso di rigetto della diffida ex art. 10 bis L. 241 del 1990. Essi propongono, inoltre, subordinata azione risarcitoria, con la quale chiedono la condanna del comune di Cesenatico al risarcimento del danno ingiusto loro arrecato a causa dell'adozione della nota impugnata, nelle forme della reintegrazione in forma specifica o del ristoro economico.

A sostegno della principale azione impugnatoria, gli interessati deducono censure rilevanti violazione degli artt. 1 – 3 L. n. 241 del 1990 e dell'art. 97 Cost.; violazione dell'art. 2 L. n. 1187 del 1968 e 9, c. 2 del D.P.R. n. 327 del 2001; violazione dell'art. 9 del D.P.R. n. 380 del 2001; violazione dell'art. 13 L.R. Emilia – Romagna n. 37 del 2002 e dell'art. 4 L.R. n. 20 del 2000; violazione art. 164 delle N.T.A. del P.R.G. comunale; eccesso di potere per disparità di trattamento.

Si è costituita in resistenza l'amministrazione comunale di Cesenatico, chiedendo la reiezione del ricorso, in quanto infondato.

Alla pubblica udienza del giorno 22 febbraio 2017, la causa è stata chiamata e, quindi, essa è stata trattenuta per la decisione come da verbale.

Riferiscono i ricorrenti che la variante al P.R.G. approvata dal comune di Cesenatico con la deliberazione della Giunta Provinciale in data 19 dicembre 2000, ha classificato la suddetta area di loro proprietà quale zona G 3 a "parcheggio pubblico", con zonizzazione comportante un vincolo di inedificabilità preordinato all'esproprio senza la previsione di un termine di durata e, di conseguenza, la materiale impossibilità di disporre del bene da parte della proprietà. Ritengono i ricorrenti che il carattere espropriativo della destinazione a "parcheggio pubblico" non possa essere messa in dubbio, stante che essa è preordinata alla realizzazione di un'opera pubblica, con conseguente impossibilità per il privato di utilizzare il bene e correlato obbligo per il Comune di avviare il relativo procedimento espropriativo. Secondo gli interessati, la questione è chiarita e risolta dall'art. 164 delle N.T.A. del P.R.G. comunale, norma secondo la quale "Le zone G costituiscono la dotazione di spazi pubblici e di uso pubblico a livello di quartiere e di insediamento. Le zone G sono destinate a far parte del demanio comunale". Sostengono i ricorrenti che il Comune, nei cinque anni successivi all'approvazione della variante al P.R.G., non ha mai provveduto ad avviare il procedimento espropriativo al fine di realizzare l'opera "parcheggio pubblico", con conseguente decadenza del relativo vincolo e contestuale insorgenza dell'obbligo per la stessa amministrazione di ripianificare l'area in questione, secondo quanto dispongono l'art. 9, comma 2 del D.P.R. n. 327 del 2001, l'art. 9 della L. n. 380 del 2001 e l'art. 13 L.R. Emilia – Romagna n. 32 del 2002. A riscontro della diffida ad adempiere fatta notificare dai ricorrenti, il comune di Cesenatico ha opposto il gravato diniego, specificando che, in base a quanto previsto dall'art. 4 della L.R. n. 20 del 2000, la civica amministrazione era impossibilitata ad adottare varianti al P.R.G. sino all'adozione del P.T.C.P. - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – avendo essa sottoscritto un accordo con la Provincia di Forlì-Cesena inteso a non adottare

varianti al P.R.G., che avrebbero potuto poi risultare contrastanti con il sovraordinato strumento urbanistico provinciale, al quale dovranno essere adeguati i nuovi strumenti urbanistici comunali P.S.C. e P.O.C..

Il Collegio osserva che il ricorso merita parziale accoglimento, nei termini di seguito precisati, risultando dalla vigente normativa e, in particolare, dall'art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 327 del 2001, che il Comune di Cesenatico, già dalla data di scadenza del suddetto vincolo di P.R.G. impresso con la destinazione G3 "parcheggio pubblico", avesse l'obbligo giuridico di riclassificare l'area dei ricorrenti. Né può rappresentare una ragione ostativa a tale operazione, il passaggio dalla precedente disciplina urbanistica del territorio comunale, imperniata sul piano regolatore generale, al nuovo sistema prevedente tre diversi strumenti urbanistici quali il P.S.C. il P.O.C. ed il R.U.E., in quanto la legge regionale n. 20 del 2000, che ha introdotto in Emilia - Romagna tale nuovo sistema urbanistico, ha specificamente previsto un regime transitorio nel quale, in attesa che siano approvati tutti e tre i nuovi strumenti urbanistici (v. T.A.R. Emilia – Romagna –BO- sez. I, n. 609 del 2006 e sez. II n. 11667 del 2007), rimane parzialmente in vigore il previgente sistema, con conseguente possibilità, per il Comune di Cesenatico, di riqualificare l'area dei ricorrenti mediante l'adozione della variante specifica al P.R.G. di cui all'art. 15, commi 4 e 7 L.R. n. 47 del 1978, come espressamente consente l'art. 41, comma 2 lett. b della L.R. n. 20 del 2000 (v. in termini: T.A.R. Emilia – Romagna sez. I, 3/10/2016 n. 824). Nemmeno può costituire elemento ostativo alla riclassificazione della suddetta area dei ricorrenti e, quindi, elemento giustificativo del gravato diniego di provvedere, l'accordo stipulato dal Comune con la provincia di Forlì – Cesena ex art. 21 L.R. n. 20 del 2000, al fine di elaborare e redigere, in un unico contesto pianificatorio, la disciplina del P.T.C.P. provinciale e del P.S.C. comunale. Il Collegio deve osservare, al riguardo, che l'accertato obbligo di provvedere alla riqualificazione dell'area, in alcun modo comporta che la nuova specifica scelta pianificatoria del Comune debba necessariamente coincidere con la destinazione e la relativa capacità edificatoria auspicata dai soggetti intimanti proprietari della stessa; in tal caso rimanendo, invece, la civica amministrazione precedente, in possesso di ampi poteri pianificatori discrezionali nel riclassificare l'area, e, quindi, ben potendo essa, in tale contesto, effettuare la scelta tenendo nella dovuta considerazione anche il suddetto precedente accordo stipulato con la Provincia, ferma restando, tuttavia, l'assoluta preclusione a scelte comportanti, in concreto, la reiterazione e, quindi, la reintroduzione del precedente vincolo di P.R.G. scaduto. Per le suesposte ragioni e nei limiti sopra precisati, l'azione impugnatoria è accolta e, per l'effetto, si dispone che il comune di Cesenatico provveda immediatamente ad avviare il procedimento di riclassificazione l'area dei ricorrenti, secondo le modalità sopra precisate.

Il Collegio respinge, invece, la subordinata azione risarcitoria, allo stato degli atti non avendo comprovato, i ricorrenti, alcun concreto pregiudizio derivante loro dall'illegittima inerzia del Comune, tenuto conto, inoltre, delle precedenti considerazioni svolte in riferimento alla permanente discrezionalità del Comune nel riclassificare l'area in questione.

Spese processuali compensate, in ragione sia della peculiarità della vicenda esaminata sia della reciproca soccombenza nelle due azioni giudiziali proposte dai ricorrenti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna, Bologna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: A) Accoglie la principale azione impugnatoria, nei termini di cui in motivazione; B) Respinge la subordinata azione di risarcimento del danno; C) spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2017, con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore

Ugo De Carlo, Consigliere